

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO



DISCIPLINARE TECNICO

**Per la progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione**

.

PROGETTO:

**“Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione
della Banchina di ponente”**

Art. 1

L'incarico per la compilazione del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “**Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente**”, dovrà essere redatto nel rispetto dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e di quanto previsto alla parte II - titolo II – Capo I sezione III – (Progetto definitivo) e Sezione IV – (Progetto esecutivo) del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. prima richiamato, e di tutte le leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, compilando tutti gli elaborati progettuali necessari per individuare esattamente i lavori da eseguire, completi di quanto altro occorre compresi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari per la immediata cantierabilità dell'opera. A tal fine il concorrente aggiudicatario del servizio predisporrà la necessaria documentazione che sarà inoltrata dalla committente agli Enti interessati.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il progetto definitivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e a quanto previsto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione III art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del DPR 207/2010 in quanto applicabile ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. e comprensivo dei calcoli strutturali e di quanto necessario all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua validazione e approvazione. Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti dalla normativa, necessari per la tipologia dell'intervento.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e a quanto previsto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione IV art. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del DPR 207/2010 in quanto applicabile ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. e comprensivo dei calcoli strutturali e di quanto necessario all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua validazione ed approvazione. Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti dalla normativa.

D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

A norma dell'art. 33, comma 1, lettera f e dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010 l'incaricato dovrà assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione previa presentazione di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

Art. 3 – Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:

- a) DEFINITIVO min. 3 copie oltre a tutte le copie necessarie per la trasmissione agli enti preposti per l'approvazione del progetto;
- b) ESECUTIVO 4 copie.

L'affidatario del servizio, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Ente una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati.

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad).

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

Art. 4 – Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Per ogni stadio progettuale e prima di dare inizio ai lavori oggetto dell'incarico, l'Ente validerà, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 il progetto. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici tecnici dell'Ente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 8) in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 8) oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione.

Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

ART. 5 – Assistenza tecnica dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento dell'incarico.

L'Amministrazione si impegna a fornire, su supporto informatico, il capitolato speciale di appalto norme generali e la bozza di contratto, elaborati dall'Ente che dovranno essere integrati con i dati relativi al progetto oggetto dell'incarico.

L'Autorità Portuale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Art. 6 – Adempimenti

L'affidatario del servizio dovrà eseguire il contratto secondo le modalità e le procedure fissate dall'Ente e in particolare effettuare, nel progetto definitivo e nel progetto esecutivo, le modifiche necessarie per l'ottenimento dei pareri e/o delle autorizzazioni che si rendessero necessari per

l'approvazione del progetto e/o l'esecuzione dei lavori (es. Parere ASL-VV.FF-COMUNE-REGIONE-ecc.). L'onere economico è compreso nel compenso fissato in fase di gara.

ART. 7 – Modifiche agli elaborati di progetto

Sarà compito dell'aggiudicatore del servizio, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Ente, prima dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, la società appaltatrice del servizio è tenuta ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze da definirsi con apposita convenzione.

Art. 8 – Termini di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati definitivi è determinato in giorni come da offerta presentata.

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati esecutivi è determinato in giorni come da offerta presentata.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una penale giornaliera pari al 3 per mille del compenso professionale riferito alla prestazione oggetto del ritardo. Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile alla ditta appaltatrice.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 13) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesto almeno un controllo di verifica dei medesimi elaborati, da effettuarsi in contraddittorio con i funzionari tecnici dell'Autorità Portuale o con la società incaricata della validazione del progetto.

Art. 9 – Proprietà del Progetto

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Autorità Portuale che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 10 – Affidamento e compenso professionale

Il compenso per la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione è fissato nella misura pari all'importo offerto in sede di gara esclusa IVA e contributo integrativo nella misura prevista dalla legge.

Il compenso dovuto per la progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è quantificato nell'importo offerto, e troverà finanziamento per come quantificato nel quadro economico del progetto esecutivo.

L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante per l'espletamento del servizio, l'affidatario del servizio non potrà nulla altro a pretendere nel corso del rapporto.

I progettisti potranno svolgere prestazioni ulteriori o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia stato emesso il relativo provvedimento formale di assenso dal parte dell'Ente ed impegnata la relativa spesa in più qualora dovuta. L'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà il divieto per l'Autorità Portuale di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa.

Art. 11 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 10 relativamente alla progettazione (progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) avverrà entro 60 giorni dall'approvazione di ogni fase progettuale, previa presentazione di regolare fattura e polizza per come stabilito all'art. 12.

Art. 12 - Coperture assicurative

L'affidatario della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 106, commi 2 e 9, del D.lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l'Autorità Portuale dal pagamento delle spese di progettazione.

L'affidatario del servizio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

Art. 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Autorità Portuale, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, la progettazione effettivamente svolta fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'affidatario del servizio di progettazione avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 8;
- 2) accertate infrazioni da parte della società incaricata della progettazione.

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell'affidataria del servizio le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altra Società.

L'Ente resterà libero da ogni impegno verso la società affidataria della progettazione senza che questa possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Art. 14 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'affidamento dell'appalto ed alla liquidazione dei compensi, che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario, foro competente il Tribunale di Palmi, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

Art. 15 - Efficacia

Il presente disciplinare impegna le parti e diviene efficace solo dopo la stipula del contratto.

La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.